

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **74/1986** (ECLI:IT:COST:1986:74)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **04/02/1986**; Decisione del **20/03/1986**

Deposito del **02/04/1986**; Pubblicazione in G. U. **16/04/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12315**

Atti decisi:

N. 74

ORDINANZA 20 MARZO 1986

Deposito in cancelleria: 2 aprile 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 15/1 s.s. del 16 aprile 1986.

Pres. PALADIN - Rel. BORZELLINO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) "nella parte in cui non prevede per il curatore del fallimento che il termine di pagamento della pena pecuniaria abbia a decorrere dalla data di esecutività del piano di riparto e non già dalla data di notifica del processo verbale di constatazione".

Considerato che la questione, prospettata negli identici termini, è stata dichiarata manifestamente inammissibile con la ord. n. 304 del 1985, sul rilievo che il richiesto intervento della Corte implicherebbe una scelta discrezionale che solo al legislatore è dato di effettuare;

che tali considerazioni vanno nella fattispecie confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.